CHE RECA DISPOSIZIONI CONTRO ALCUNE FRODI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO

# Art. 5

Per le vendite od esposizioni di che ai precedenti articoli, esercitate senza licenza del prefetto o del sottoprefetto negli alberghi e locali menzionati all'art. 1, indipendentemente dalle sanzioni portate dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, e da quelle di cui alla legge per la imposta sulla ricchezza mobile, nonche' da quelle di cui alla legge e al regolamento di pubblica sicurezza, e' applicabile per ciascun caso una pena pecuniaria pari a venti volte la tassa che si sarebbe dovuta corrispondere sulla licenza.

Quando il contravventore dimostri di trovarsi in regola con la legge sulle Camere di commercio e con le leggi sulla imposta di ricchezza mobile e sulla pubblica sicurezza, e cio' con riflesso al tempo anteriore alla contravvenzione, la pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto dell'importo suindicato.

Detta pena pecuniaria e' dovuta in solido dal venditore od espositore e dall'esercente dell'albergo, locanda o pensione o dal proprietario o locatario o usuario del locale in cui ha luogo la vendita o la esposizione.

La merce risponde di ogni diritto erariale e puo' essere sequestrata.

Versione in vigore dal 4 maggio 1921, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che reca disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo |
| Estremi | Legge 10 aprile 1921, n. 444 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1921 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-reca-disposizioni-contro-alcune-frodi-in-materia-di-tasse-di-bollo/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it